

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**TITOLO I°  
NORME GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;

così come previsto:

a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dall'art. 9 - quater del D.L. 9 Settembre 1988, n° 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 Novembre 1988, n° 475;

c) dal D.M. 25 Settembre 1991 (G.U. n° 136 del 12 Giugno 1991);

d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni;

e) dall'art. 39 della legge 22 Febbraio 1994, n° 146;

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;

f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

## **ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO.**

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono gestiti dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n° 915/1982 che li espleta in una delle forme previste ai sensi dell'art. 22, 3° comma, della Legge 8 Giugno 1990, n° 142.

## **ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.**

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n° 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

## **TITOLO II° RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

## **ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del D.P.R. n° 915/82:

---

**ZONA COMPRESA NEL  
PERIMETRO**

**D E L I M I T A Z I O N E**

---

Capoluogo  
Borgate

Compresi nei Perimetri indicati  
nella planimetria allegata

3. Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione di Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142.

**ART. 5 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA.**

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da

bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione.

**ART. 6 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.**

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
  - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
  - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

**ART. 7 - DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI.**

(Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507)

1. I contenitori o eventuali punti per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità minima di lt. 300.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

**ART. 8 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA.**

(Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
  - a) 40 % della tariffa per distanze fino a ml. 1.000;
  - b) 30 % della tariffa per distanze da ml. 1.001 a 2.000;
  - c) 20 % della tariffa per distanze superiori a ml. 2.000;dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

**ART. 9 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO.**  
(Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 8. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

**TITOLO III°**  
**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**ART. 10 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.**

1. Ai sensi dell'art. 9 - quater del D.L. 9 Settembre 1988, n° 397, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 Novembre 1988, n° 475, e del D.M. 29 Maggio 1991 (G.U. n° 136 del 12/06/1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### ART. 11 - DEFINIZIONI.

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
  - per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
  - per rifiuti urbani pericolosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n° 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art.12
  - per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
  - per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
  - per rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982, n° 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
  - per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia;

#### ART. 12 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n° 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
  - batterie e pile;
  - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
  - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L.

31 Agosto 1987, n° 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n° 441 e del D.M. 29/05/1991 pubblicato sulla G.U. n° 134 in data 12/06/1991;

#### **ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.**

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
  - a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice;
  - b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. a) sarà gestito nelle forme di legge.
2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

#### **ART. 14 - RIFIUTI INGOMBRANTI.**

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire, ove possibile, il recupero dei beni reimpiegabili.

#### **ART. 15 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO.**

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

#### **ART. 16 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché

la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

#### **ART. 17 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.**

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, come sopra suddivisi, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.

#### **ART. 18 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.**

1. Il Sindaco potrà fissare, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze igienico-sanitarie e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

### **TITOLO IV APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

#### **ART. 19 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA. (Art. 62, comma 1, D.Lgs. 507/93)**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

#### **ART. 20 - CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, D.Lgs. 507/93)**

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7.

**ART. 21 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA.**

(Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'esclusione dovrà comunque essere accordata con apposito provvedimento che dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati, di denunciare, entro 60 gg. l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Sono altresì esclusi i seguenti stabili ed aree:

- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede direttamente il Comune
- 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

**ART. 22 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.**

(Art. 62, comma 3 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

**ART. 23 - DESTINAZIONE PROMISCUA.** (Art. 62, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

**ART. 24 - ESCLUSIONE DALLA TASSA.** (Art. 62, comma 5, D.Lgs. 507/93)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**ART. 25 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'.**  
(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 507/95)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 20, 21 e 23 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

**ART. 26 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI.**  
(dal 01/01/96 - Art. 63, commi 2,3 e 4 del D.Lgs. 507/93)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 19, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 35, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini, secondo il seguente prospetto:

- aumento del 10% per edifici comprendenti sino a 10 alloggi
- aumento del 5% per edifici comprendenti da 10 a 20 alloggi
- aumento del 2% per edifici comprendenti oltre 20 alloggi

resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

**ART. 27 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.**  
(Art. 64, del D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 26;
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**ART. 28 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE.**  
(dal 01/01/1996 - Art. 66, commi 1 e 2 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

**ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 6 categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
I	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attivita' di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare.
II	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonche' aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati.
III	Locali ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri.
IV	Locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da quelle di cui ai punti II, V e VI, circoli sportivi e ricreativi.
V	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
VI	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

**ART. 30 - TARIFFE (Art. 69, del D.Lgs. 507/93)**

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro indicare:
  - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
  - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica
  - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di Legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

**ART. 31 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.**  
(Art. 77, del D.Lgs. 15/11/93, n° 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento di retto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. 507/93, relative alla tassa annuale.

#### **ART. 32 - SERVIZIO STAGIONALE.**

(Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 507/93)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 8.

#### **ART. 33 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO.**

(Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 8.

#### **ART. 34 - DENUNCE. (Art. 70, del D.Lgs. 507/93)**

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo

all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

**ART. 35 - LOTTA ALL'EVASIONE.**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 35 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

UFFICIO TENCICO-UFFICIO POLIZIA URBANA:

- 1) Dovranno assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione

UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) In occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza che comporti variazioni ai fini dell'applicazione della tassa, dovranno darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio Tributi.

UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**ART. 36 - ACCERTAMENTO (Art. 71, del D.Lgs. 507/93)**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della

denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 42 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori importi accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionale ed accessori, soprattassa e altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### **ART. 37 - RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 507/93)**

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

#### **ART. 38 - CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, del D.Lgs. 507/93)**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 37, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero

richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

**ART. 39 - ACCESSO AGLI IMMOBILI.**

(Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 507/93)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 37, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

**ART. 40 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE.**

(Art. 73, comma 3 del D.Lgs. 507/93)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

**ART. 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.**

(Art. 74 del D.Lgs. 507/93)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**ART. 42 - RIMBORSI (Art. 75 del D.Lgs. 507/93)**

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

**TITOLO V**  
**CONTENZIOSO - SANZIONI**

**ART. 43 - CONTENZIOSO.**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo convenuta nell'art. 30 della Legge 30 Dicembre 1991, n° 413".

**ART. 44 - SANZIONI.**

1. Per le seguenti infrazioni:
- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
  - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
  - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
  - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507;
- trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 Settembre 1982, n° 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa:
- |                |                  |
|----------------|------------------|
| da L. 50.000.= | a L. 1.000.000.= |
|----------------|------------------|

**TITOLO VI  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 45 - NORME ABROGATE.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 46 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la temporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

TIT  
Art  
Art  
Art

TIT  
Art

Art  
Art

Art  
Art  
Art

TIT  
Art  
Art  
Art  
Art

Art  
Art  
Art

Art  
Art

TIT

Art  
Art  
Art  
Art  
Art  
Art  
Art

COMUNE DI SCARMAGNO

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

S O M M A R I O

**TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento - Principi generali
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio

**TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

- Art. 4 Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 5 Divieto di accesso nella proprietà privata
- Art. 6 Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
- Art. 7 Distanze e capacità dei contenitori
- Art. 8 Servizio di raccolta non in regime di privativa
- Art. 9 Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio

**TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- Art. 10 Istituzione e scopo del servizio
- Art. 11 Definizioni
- Art. 12 Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 13 Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 14 Rifiuti ingombranti
- Art. 15 Raccolta di vetro, plastica e metallo
- Art. 16 Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
- Art. 17 Modalità di conferimento da parte degli utenti
- Art. 18 Frequenza della raccolta

**TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

- Art. 19 Presupposto della tassa
- Art. 20 Case coloniche
- Art. 21 Locali ed aree non assoggettabili a tassa
- Art. 22 Esclusione dalla superficie tassabile
- Art. 23 Destinazione promiscua
- Art. 24 Esclusione dalla tassa
- Art. 25 Soggetti passivi - Solidarietà
- Art. 26 Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali

- Art. 27 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 28 Tariffe per le aree scoperte
- Art. 29 Classificazione delle superfici tassabili
- Art. 30 Tariffe
- Art. 31 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 32 Servizio stagionale
- Art. 33 Interruzione temporanea del servizio
- Art. 34 Denunce
- Art. 35 Lotta all'evasione
- Art. 36 Accertamento
- Art. 37 Riscossione
- Art. 38 Controllo dei dati
- Art. 39 Accesso agli immobili
- Art. 40 Accertamento per presunzione semplice
- Art. 41 Funzionario responsabile
- Art. 42 Rimborsi

#### **TITOLO V - CONTENZIOSO - SANZIONI**

- Art. 43 Contenzioso
- Art. 44 Sanzioni

#### **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 45 Norme abrogate
- Art. 46 Pubblicita' del regolamento e degli atti
- Art. 47 Entrata in vigore del Regolamento





Merc